

LEGGE DI STABILITÀ 2015

Legge n. 190 del 23/12/2014

PUBBLICATO in G.U. n. 300 del 29/12/2014

(Supplemento Ordinario n. 99)

ARTICOLO UNICO – 735 COMMI

IN VIGORE dal 1/1/15

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

PRIME INDICAZIONI

ARGOMENTI

- 1) Bonus 80 euro**
- 2) Base imponibile IRAP e deduzione costo del lavoro**
- 3) TFR in busta paga**
- 4) Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali**
- 5) Sgravi contributivi piccola mobilità**
- 6) Bonus bebè**
- 7) Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato.**
- 8) Misure varie**

1

BONUS 80 EURO (Commi da 12 a 15)

Modificato il TUIR (comma 1 bis art.13 DPR 917/86) con l'entrata a regime del bonus, già introdotto in via straordinaria per il 2014 (DL 66/2014)

Se l'imposta lorda sui redditi da lavoro:

- **dipendente,**
- **co.co.co., co.co.pro.,**
- **compensi amministratori,**
- **soci lavoratori cooperative,**
- **prestazioni pensionistiche erogate da Previdenza Complementare,**
- **compensi per lavori socialmente utili**

è superiore alla detrazione spettante (solo per spese produzione reddito e non per carichi di famiglia), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno

1

BONUS 80 EURO (Commi da 12 a 15)

Perché ci sia capienza l'imponibile (in un anno) deve essere di almeno 8.145 euro circa

- **960 fino a 24.000 euro di reddito (si computa anche reddito cedolare secca affitti e capitale)**
- **se il reddito è compreso tra 24.000 e 26.000 = $960 \times (26.000 - \text{reddito complessivo} : 2000)$**
- **oltre 26.000 non spetta**
- **è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta in via automatica sugli emolumenti corrisposti mese per mese**
- **le somme erogate saranno recuperate dal sostituto mediante l'istituto della compensazione**

L'importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD

BASE IMPONIBILE IRAP E DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

2

(Commi da 20 a 25)

Modificato l'art. 11 del D.lgs. n. 446/97 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta).

Estensione della deduzione a tutto il personale assunto a tempo indeterminato.

Se le deduzioni analitiche o forfettarie:

- **Contributi INAIL**
- **Deduzione generalità lavoratori a tempo indeterminato (€ 7.500 o € 15.000 mezzogiorno)**
- **Under 35 (€ 13.500 o € 21.000 mezzogiorno)**
- **Apprendisti/Disabili/Trasferte autotrasporti conto terzi**
- **Deduzione forfettaria soggetti con base imponibile sotto 181.000 euro**
- **Deduzione forfettaria soggetti con componenti positivi sotto 400.000 euro**

sono di importo inferiore al costo del personale a tempo indeterminato, si detrae anche la differenza fino ad arrivare a quest'ultimo costo:

in questo caso la deduzione è integrale.

In agricoltura viene aggiunto anche quello assunto a termine, quando abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia una durata almeno triennale (previo autorizzazione U. E.)

BASE IMPONIBILE IRAP E DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

2

(Commi da 20 a 25)

- ❑ Introduzione di un credito di imposta IRAP, per soggetti senza dipendenti, del 10% su l'imposta lorda (da usare esclusivamente in compensazione).**
- ❑ Esclusi Enti non Commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionale.**
- ❑ Effetti positivi deduzione integrale parzialmente sterilizzati da nuovo incremento aliquota IRAP.**
- ❑ In precedenza disposta riduzione per anno 2014 da 3,9% a 3,5%.**
- ❑ La legge di stabilità ha riportato, con effetto retroattivo al 1/1/14, l'aliquota al 3,9% (aliquota principale).**
- ❑ Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione in misura inferiore degli acconti IRAP per il 2014.**
- ❑ Vantaggi per imprese con elevato numero di lavoratori a tempo indeterminato.**
- ❑ Beneficio sensibilmente inferiore (circa 700 euro l'anno) per imprese che si avvalgono di un numero minimo di lavoratori a tempo indeterminato.**

3

T.F.R. IN BUSTA PAGA (Commi da 26 a 32)

- ❑ **In via sperimentale per il periodo “1.3.15 – 30.6.18”.**
- ❑ **Lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi domestici e agricoli).**
- ❑ **Con rapporto in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro.**
- ❑ **Possono chiedere al datore (richiesta esclusivamente volontaria e irrevocabile fino al 30.6.18) di percepire TFR maturando.**
- ❑ **Fino ad oggi non ammesso ottenere ordinariamente il TFR in busta paga, salvo acconto art. 2120 c.c.**
- ❑ **È compresa la quota eventualmente destinata alla Previdenza Complementare.**
- ❑ **Si innova così facendo quanto previsto dal D.L.vo 252/2005, quando si era detto che la scelta a favore del Fondo non era revocabile se non nell’ipotesi del totale riscatto della posizione pensionistica.**
- ❑ **La liquidazione mensile del TFR sarà parte integrante della retribuzione.**

3

T.F.R. IN BUSTA PAGA (Commi da 26 a 32)

- ❑ **In via sperimentale per il periodo “1.3.15 – 30.6.18”.**
- ❑ **Lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi domestici e agricoli).**
- ❑ **Con rapporto in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro.**
- ❑ **Possono chiedere al datore (richiesta esclusivamente volontaria e irrevocabile fino al 30.6.18) di percepire il TFR maturando.**
- ❑ **Fino ad oggi non ammesso ottenere ordinariamente il TFR in busta paga, salvo acconto art. 2120 c.c.**
- ❑ **È compresa la quota eventualmente destinata alla Previdenza Complementare.**
- ❑ **Si innova così facendo quanto previsto dal D.L.vo 252/2005, quando si era detto che la scelta a favore del Fondo non era revocabile se non nell’ipotesi del totale riscatto della posizione pensionistica.**
- ❑ **La liquidazione mensile del TFR sarà parte integrante della retribuzione.**

3

T.F.R. IN BUSTA PAGA

(Commi da 26 a 32)

- ❑ **Applicazione della tassazione ordinaria e non separata con la conseguenza che il lavoratore:**
 - ✓ **Perderà parte del reddito a favore del fisco;**
 - ✓ **Avrà un ISEE più alto;**
 - ✓ **Rischia, secondo la fascia di reddito, di essere penalizzato negli ANF.**
- ❑ **TFR in busta = tassazione ordinaria progressiva.**
- ❑ **TFR in azienda = tassazione separata.**
- ❑ **TFR previdenza complementare = 15% (imposta sostitutiva).**
- ❑ **Non si tiene conto della quota di TFR maturanda ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art. 13, Comma 1bis, DPR 917/86 (bonus 80 euro).**

3

T.F.R. IN BUSTA PAGA

(Commi da 26 a 32)

- ❑ **Non è imponibile ai fini previdenziali.**
- ❑ **Non è applicabile ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati in crisi.**
- ❑ **Introduzione di norme che faciliteranno l'accesso al credito per quei datori di lavoro che non potranno anticipare le quote maturande.**
- ❑ **Potranno accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per l'accesso al credito e da garanzia dello stato.**
- ❑ **Per accedere al finanziamento è necessario chiedere tempestivamente all'INPS apposita certificazione sul TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati.**
- ❑ **Sulla base di tale certificazione si presenta richiesta di finanziamento presso banche che aderiranno all'accordo quadro che verrà stipulato tra Ministero del Lavoro e dell'Economia.**

3

T.F.R. IN BUSTA PAGA**(Commi da 26 a 32)**

- ❑ **Datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non optino per lo schema di accesso al credito: previste misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste per aziende che versano TFR a forme di previdenza complementare o al Fondo di tesoreria INPS.**
- ❑ **Datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che optino per lo schema di accesso al credito: verseranno un contributo mensile al Fondo di Garanzia per l'accesso al finanziamento pari a 0.2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.**

Un DPCM (pare entro 31.1.15) stabilirà le modalità di attuazione

4

AMMORTIZZATORI SOCIALI**(Commi da 107 a 108)**

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi in materia di:

- ✓ **Ammortizzatori sociali (anche in deroga)**
- ✓ **Servizi per il lavoro e politiche attive**
- ✓ **Riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro**
- ✓ **Oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti**

È istituito un apposito fondo con dotazione economica di 2.200 milioni di euro per ognuno degli anni 2015 e 2016, e di 2.000 milioni per l'anno 2017.

5

BONUS BEBÈ

(Commi da 125 a 129)

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1.1.15 e il 31.12.17:

- ✓ **Un assegno di 80 euro mensili a decorrere dal mese della nascita o adozione fino a tre anni di età del bambino.**
- ✓ **L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.**
- ✓ **Spetta anche ai cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.**
- ✓ **Il nucleo familiare deve avere un reddito ISEE sotto i 25.000 euro.**
- ✓ **Se ISEE non superiore a 7.000 euro, l'importo dell'assegno raddoppia (160 euro al mese, anziché 80, per tre anni).**
- ✓ **L'assegno è corrisposto a domanda dall'INPS.**
- ✓ **Non si tiene conto del bonus bebè ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art. 13, Comma 1,bis, DPR 917/86 (bonus 80 euro).**
- ✓ **Sarà un emendato DPCM a dettare le disposizioni di attuazione.**

SGRAVI CONTRIBUTIVI “Piccola Mobilità”

6

(Comma 114)

- ❑ **Fattispecie: datori di lavoro che hanno assunto fino al 31/12/2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, in quanto licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti.**
- ❑ **Sgravi previsti dall'art. 8, c.2, e 25, c. 9, della Legge 223/91 (quota apprendisti). Gli sgravi vennero sospesi a Febbraio 2013 in quanto la soppressione al 31.12.12 di questo tipo di sgravi pareva non poter far salve neanche le assunzioni fatte nel 2012.**
- ❑ **Note di rettifica INPS recentemente emesse e sospese con successivo Messaggio.**
- ❑ **Sanatoria con Legge di Stabilità (ricalcolo sgravi spettanti, intervento su UNIEMENS secondo istruzioni INPS).**
- ❑ **Importo massimo sgravi applicabili per azienda 35.550 euro.**

7

ESONERO CONTRIBUTIVO per ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (Comma 118)

- ❑ L'esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati a prescindere dalla veste giuridica (anche studi professionali, associazioni etc.). Comprende i complessivi contributi previdenziali (l'aggettivo "complessivi" lascia intendere anche i contributi assistenziali, c.d. contributi minori).
- ❑ Riguarda le **nuove assunzioni** con contratto di lavoro a tempo indeterminato (*anche part time?*) decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 .
- ❑ Parrebbe riguardare anche le trasformazioni a tempo indeterminato quando il comma 118 indica quale scopo della misura "la promozione di forme di occupazione stabile".
- ❑ Analogo ottimismo non lo si rinviene nella successiva previsione dello stesso comma ove si fa riferimento a "nuove assunzioni".

7

ESONERO CONTRIBUTIVO per ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (Comma 118)

- ❑ **Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico.**
- ❑ **L'esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua.**
- ❑ **L'esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all'Inail.**
- ❑ **L'esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.**
- ❑ **L'esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.**
- ❑ **L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;**

7

ESONERO CONTRIBUTIVO per ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (Comma 118)

- ❑ **L'esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti all'entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate).**
- ❑ **Non è ripetibile in capo allo stesso lavoratore, salvo aver, per quel lavoratore, utilizzato lo sgravio meno di 36 mesi (il nuovo o lo stesso datore di lavoro, fatte salve le altre condizioni della norma, beneficerebbe dei mesi mancanti) Si usa il condizionale poiché a riguardo il legislatore non è stato chiaro (una soluzione contraria al datore di lavoro parrebbe disattendere la finalità della norma).**

7

ESONERO CONTRIBUTIVO per ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (Comma 118)

L'assunzione può riguardare anche lavoratori che con il datore assumente hanno o hanno avuto rapporti di:

- ✓ Lavoro autonomo (Partita IVA)
- ✓ Co.co.pro. o co.co.co
- ✓ Associazioni in partecipazione
- ✓ Prestazioni accessorie (voucher)
- ✓ Tirocini inserimento reinserimento o stage
- ✓ Contratti intermittenti
- ✓ Contratti a termine (in quest'ultimo caso è necessario verificare (nel caso l'assunzione venga fatta entro sei mesi dalla fine del decorso contratto a termine) se, anche per sommatoria di contratti, si siano superati con lo stesso lavoratore i sei mesi, poiché in questa fattispecie **SECONDO L'INPS** il diritto di precedenza nelle riassunzioni è maturato a prescindere dalla opzione del lavoratore con conseguente impossibilità di applicazione dello sgravio (cfr L. 92/2012 art. 4, commi 12 e 13, Circ. INPS N. 137/2012 e 131/2013). **Di tutt'altro avviso il Ministero del Lavoro (Circ. n. 13/2008) il quale sostiene che i diritti di precedenza (Dlgs 368/2001) possono essere esercitati a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro.**

7

ESONERO CONTRIBUTIVO per ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (Comma 118)

Esonero (riduzione strutturale costo)

Sgravio (agevolazione contributiva)

NON SONO TERMINI SINONIMI

Se sgravio rimangono vincoli:

- ❑ **Regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:**
 - ✓ **DURC**
 - ✓ **Sicurezza Lavoro**
 - ✓ **Corretta applicazione C.C.N.L.**
- ❑ **Regolarità prevista dall'art. 4, commi 12, 13 e 15, Legge 92/2012 (Legge Fornero) secondo cui gli sgravi non spettano se l'assunzione:**
 - ✓ **Deriva da un diritto di precedenza**
 - ✓ **Viola un diritto di precedenza**
 - ✓ **Se in azienda sono in atto sospensioni dal lavoro connesse o riorganizzazione aziendale.**

Nei predetti tre ultimi casi la limitazione non ricorre se l'assunzione riguarda professionalità sostanzialmente diverse dai lavoratori precedentemente licenziati o sospesi.

7

ESONERO CONTRIBUTIVO per ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO (Comma 118)

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA EUROPEA (ULA - 50% COSTI SALARIALI - DE MINIMIS)

- ❑ **Intervento generalizzato sul territorio nazionale senza criteri selettivi, pertanto compatibile con art. 107 Trattato sul Funzionamento Unione Europea (*“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”*).**
- ❑ **La mancanza di tale criterio selettivo esclude il beneficio dal campo di applicazione del R.C. 651/2014 e dei R.C. 1407 e 1408/2013 sugli aiuti de minimis, pertanto:**
 - ✓ **no limite 50% costi salariali in un anno;**
 - ✓ **no ULA (da ultimo Interpello 34/2014 – FAQ INPS);**
 - ✓ **no limite 200.000 euro in tre anni.**

CRITICITÀ:

- ❑ **comprovare assenza contratti a tempo indeterminato 6 mesi precedenti;**
- ❑ **comprovare sgravio utilizzato dal lavoratore presso altra azienda.**

7 **ESONERO CONTRIBUTIVO per**

Assunzioni a Tempo Indeterminato in Agricoltura (Commi dal 119 al 120)

- **L'esonero spetta anche ai datori di lavoro agricoli:**
 - ✓ **esclusi lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato**
 - ✓ **esclusi lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014.**
- **L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.**
- **In caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.**
- **Per il settore agricolo sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2015.**

SOPPRESSIONE BENEFICI CONTRIBUTIVI LEGGE 407/90

7

(Comma 121)

- ❑ **I benefici contributivi contenuti nell'art. 8, c. 9, della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.**

- ❑ **La 407/90 rispetto allo sgravio triennale aveva il vantaggio di:**
 - ✓ **Non avere un tetto massimo di applicazione (8.060 triennale);**
 - ✓ **Essere un intervento definitivo (triennale solo per un anno);**
 - ✓ **Ripetibile in capo allo stesso lavoratore (*cf. interpello MDL n. 9/2013*);**
 - ✓ **Essere molto più vantaggioso per le imprese artigiane (es. INAIL imprese edili) e quelle ubicate nel mezzogiorno.**

- ❑ ***Il nuovo incentivo avvantaggia le imprese delle altre aree del paese, nonché i professionisti e gli altri soggetti che non rivestono la qualifica di impresa (in precedenza esonero contributi 50 % ora 100%).***

SOPPRESSIONE BENEFICI CONTRIBUTIVI LEGGE 407/90

7

(Comma 121)

CONFRONTO	LEGGE 407/90	LEGGE STABILITÀ 2015
Entità dello sgravio	- 50% - 100% Imprese mezzogiorno e artigiani territ. Nazionale (SI INAIL)	100% tutto territorio nazionale (NO INAIL)
Durata	3 anni	3 anni
Arco temporale di applicazione	Senza limiti	Solo 2015
Importo max fruibile	Senza limiti	Max € 8.060 annui
Requisito lavoratore	Disoccupazione almeno 24 mesi	Disoccupazione almeno 6 mesi
Ripetibile per il singolo lavoratore	Sì	Bisogna attendere chiarimenti

8

MISURE VARIE

- ✦ **Incentivi rientro in Italia ricercatori residenti all'estero (Comma 14):** *allungamento periodi di imposta nei quali sia applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia.*
- ✦ **Tassazione buoni pasto (comma 16 e 17):** *se il buono pasto è reso in formato elettronico la quota non sottoposta a tassazione passa da euro 5.29 a euro 7,00 (dal 1.7.2015).*
- ✦ **Cassa Integrazione in Deroga settore Pesca (comma 109 bis):** *una parte delle risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali viene destinata al finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca.*
- ✦ **Sostegno ai lavoratori portuali (comma 111):** *possibilità per l'Ente gestore del porto di destinare una quota delle entrate (max 15%) a sostegno di iniziative a favore di occupazione e formazione dei lavoratori portuali.*

8

MISURE VARIE

- ✦ **Lavoratori esposti a rischio amianto (commi 112, 115, 116, 117):** *misure concernenti benefici previdenziali, contributivi, assistenziali ed assicurativi a beneficio dei lavoratori esposti al rischio amianto.*
- ✦ **Norme sui requisiti contributivi per l'accesso alla pensione (comma 113):** *eliminazione della norma contenuta nella riforma Fornero con riferimento ai soggetti che maturano il requisito per l'accesso alla pensione entro il 31.12.2017. In altri termini non trovano applicazione le penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata, ovverosia prima dei 62 anni.*
- ✦ **Personale ispettivo del Ministero del Lavoro (comma 300):** *abrogazione della norma che consentiva l'assunzione di 250 unità di personale Ispettivo.*
- ✦ **Prestazioni INPS erogate dopo il decesso dell'avente diritto (comma 304):** *il versamento sul conto dell'avente diritto è effettuato con riserva. Le banche e le poste sono tenute alla restituzione all'INPS delle somme corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo sussiste nei limiti della disponibilità sul conto.*

8

MISURE VARIE

- ✦ **Pagamento pensioni, vitalizi, rendite (comma 302):** *saranno posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con unico pagamento nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.*
- ✦ **Fondo sgravi contributivi (comma 313):** *riduzione degli stanziamenti a favore del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.*
- ✦ **Regolarità contributiva del cedente dei crediti (Comma 18):** *al fine del pagamento dei debiti della P. A. verso i fornitori privati, la regolarità contributiva del cedente dei crediti (certificati mediante piattaforma elettronica) sia definitivamente attestata dal DURC.*

8

MISURE VARIE

- ✦ **Rapporto fisco-contribuente e ravvedimento operoso (commi 634-640):** *previsto un gruppo di norme volto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. tax compliance).*

In particolare:

- ✓ *rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate;*
- ✓ *modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso (in sostanza, si potrà accedere all'istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata);*
- ✓ *utilizzo senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario;*
- ✓ *nel caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione si specifica che il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni a 1/5 del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione;*
- ✓ *avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.*

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO JOBS ACT DEL 24/12/2014**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI****NUOVA NORMATIVA LICENZIAMENTI****ASSUNTI DA DATA ENTRATA IN VIGORE PROVVEDIMENTO (PRESUMIBILMENTE PRIMI FEBBRAIO 2015)**

TIPOLOGIA LICENZIAMENTO	N. DIP.	PRONUNCIA DEL GIUDICE	CONSEGUENZA A CARICO DEL DATORE LAVORO
Discriminatorio - nullo - inefficace	Irrilevante	Dichiara il licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace	Reintegra (o a richiesta lavoratore 15 mensilità senza contributi) + stipendi e contributi persi dal lavoratore dal licenziamento alla reintegra (minimo 5 mensilità), più interessi, più rivalutazione, più spese legali, meno eventuale reddito lavoratore periodo estromissione.
Giustificato motivo e giusta causa	+ 15 dipendenti (5 se agricoli)	Non ricorrenza degli estremi	No reintegra, 2 mensilità per anno di servizio (minimo 4, massimo 24) no contributi
Giustificato motivo soggettivo e giusta causa	+ 15 dipendenti (5 se agricoli)	Insussistenza del fatto materiale contestato	Reintegra (o a richiesta lavoratore 15 mensilità senza contributi) + stipendi persi dal lavoratore dal licenziamento alla reintegra (nel massimo di 12 mensilità) contributi per tutto il periodo più interessi, più rivalutazione, più spese legali, meno eventuale reddito lavoratore periodo estromissione.
Giustificato motivo oggettivo	+ 15 dipendenti (5 se agricoli)	Insussistenza del fatto materiale contestato	No reintegra, 2 mensilità per anno di servizio (minimo 4, massimo 24) no contributi.
Intimato con violazione del requisito di motivazione (art. 7, L. 300/70 - art. 2, c. 2 legge 604/66)	Irrilevante	Accertamento della violazione formale e ricorrenza degli estremi	No reintegra, 1 mese retribuzione per ogni anno di servizio (minimo 2, massimo 12 mensilità) no contributi
Giustificato motivo e giusta causa	Fino a 15 dipendenti (5 se agricoli)	Non ricorrenza degli estremi o insussistenza del fatto materiale contestato	Una mensilità per ogni anno di servizio (minimo due massimo sei mensilità),no contributi.